

DETERMINAZIONE N. 25/22 DEL 20/07/2022

Oggetto: affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50/2016 del servizio di supporto alle attività di inserimento di dati contabili - CIG: **ZB2367E4A0**)

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 29/10/2021;

Posto che

- a seguito della riorganizzazione della società di servizi Acipadova Servizi Sri, già affidataria del servizio di contabilità dell'Ente, si è provveduto ad affidare all' Automobile Club d'Italia il servizio di assistenza contabile con passaggio al software ACI denominato "GSA WEB" oltre al servizio di conservazione elettronica dei documenti contabili;
- che in considerazione del punto che precede si rende necessario assicurare il regolare espletamento degli adempimenti a carico dell'area amministrativo-contabile dell'Ente, ivi compresa l'attività di inserimento dei dati contabili nel gestionale "GSA WEB";

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Richiamato l'art 32 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture avvalendosi delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Constatato

- che per la predetta fornitura è stata interpellata la ditta ECOJUR S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Parioli n.44, P. Iva 04097141008, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la

Pubblica Amministrazione (MEPA), che ha fatto pervenire un'offerta RDO n. 3075001 tramite la predetta piattaforma per la fornitura del servizio in argomento per l'importo di Euro 15.000,000 oltre iva per Euro 3.300,00 e così per un totale di Euro 18.300,00;

- che, in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle citate linee guida, ricorre l'opportunità di procedere ad affidamento in economia diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, considerato altresì che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di
 - a) tempestività, di cui all'art.30 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) efficacia ed economicità;
 - e) proporzionalità; dell'azione amministrativa, stante la possibilità che
 - a) si dilatino i tempi di selezione del contraente in carenza di obbiettive ragioni;
 - b) i costi della procedura superino le economie conseguite;

Rilevato

- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare l'attività di inserimento dei dati contabili nel software gestionale in dotazione all'area economico finanziaria;;
- che l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto di servizi di supporto;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZB2367E4A0;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di beni e servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'A.C.I.

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS,

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società ECOJUR S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Parioli n.44, P. Iva 04097141008, la fornitura in argomento per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data del presente atto che prevede:

a) l'assistenza contabile;

b) la tenuta della contabilità dello scrivente Automobile Club;

- acquisizione dei fatti contabili sulla base della documentazione ricevuta dall' AC per la contabilità economico patrimoniale e analitica;
- predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti di carattere fiscale e tributario;
- applicazione delle normative e circolari dell'Ente in tema di amministrazione, contabilità e finanza;
- applicazione della normativa IVA;
- assistenza per i versamenti F24 (mensile);
- controllo mensile dei dati elaborati ai fini della contabilità IVA e relativa liquidazione;
- controllo dei dati elaborati ai fini della contabilità dell'Ente (quadrature);
- controllo trimestrale dei dati economici elaborati ai fini della trasmissione dati ROL/MOL e delle revisioni trimestrali di cassa;

il cui costo ammonta ad Euro 15.000,00 oltre iva per Euro 3.300,00 e così per un totale di Euro 18.300,00;

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 15.000,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per prestazioni di servizi del budget economico dell'esercizio 2022 per la quota di competenza con imputazione della parte residua agli esercizi successivi;;
- di liquidare alla società ECOJUR S.r.l., la somma di Euro 15.000,00, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 3.300,00 e così per un totale di Euro 180.300,00;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che la presente deliberazione, una volta data comunicazione dei contenuti all'affidatario a mezzo mail e avutone riscontro per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)